

REGOLAMENTO (CEE) n. 3999/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

Il regolamento (CEE) n. 727/70 subisce la seguente modifica:

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

Si istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

Tale organizzazione comporta un regime dei prezzi e degli scambi e si applica ai tabacchi greggi o non lavorati ed ai cascami di tabacco, della voce 2401 della nomenclatura combinata.»

Articolo 2

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 30.